



Comune di Romana

(Provincia di Sassari)

**REGOLAMENTO
PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI
IN ECONOMIA**

(in attuazione dell'articolo 125, d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 26 aprile 2013

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia
- Art. 4 – Procedure alternative all’acquisizione in economia: Consip e mercato elettronico
- Art. 5 - Limiti economici per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia

TITOLO II – TIPOLOGIE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

- Art. 6 - Lavori in economia
- Art. 7 - Forniture in economia
- Art. 8 - Servizi in economia
- Art. 9 - Interventi misti

TITOLO III - PROCEDIMENTO

- Art. 10 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
- Art. 11 - Procedimento in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 12 - Procedimento in economia mediante cottimo fiduciario
- Art. 13 - Atti della procedura
- Art. 14 - Requisiti degli operatori economici
- Art. 15 - Scelta del contraente
- Art. 16 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 17 - Stipulazione contratto

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 18- Interventi d’urgenza
- Art. 19 - Lavori di somma urgenza
- Art. 20 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 21 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili
- Art. 22 - Disposizioni speciali per attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
- Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi legali
- Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 25 - Garanzie
- Art. 26 – Collaudo o verifica della regolare esecuzione
- Art. 27 - Inadempimenti
- Art. 28- Contenzioso

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29- Rinvio
- Art. 30– Entrata in vigore

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all'art. 125 del decreto legislativo n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni (codice dei contratti pubblici) e alla Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338) del relativo regolamento attuativo approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (di seguito definito "Regolamento attuativo del codice"), il sistema delle procedure di effettuazione delle spese per lavori, forniture e servizi in economia.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, nell'art. 125 del Codice dei contratti e nella Parte IV, Titolo V, Capo II (artt. da 329 a 338), del Regolamento attuativo del codice, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della Parte IV, Titoli I, II, III e IV, del medesimo Regolamento attuativo del codice.

Art. 2 - Definizioni

1. Al fine del presente regolamento si deve intendere per:
2. **ACQUISIZIONE IN ECONOMIA** (*Art. 125 comma 10 D. Lgs. 163/2006*): L'acquisizione in economia di beni e servizi mediante procedura ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci.
3. **AMMINISTRAZIONE DIRETTA** (*Art. 125 comma 3 D. Lgs. 163/2006*): Acquisizione di beni e servizi effettuata con materiali e mezzi propri o acquistati o noleggiati appositamente, effettuata con personale proprio e/o eventualmente assunto per l'occasione.
4. **COTTIMO FIDUCIARIO** (*Art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006*): Il cottimo fiduciario è un procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. **AFFIDAMENTO DIRETTO** (*Art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006*) Nell'Ambito del cottimo fiduciario, l'appalto è affidato ad un operatore economico in determinati limiti di importo.

Art. 3 - Modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia

1. Le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi può avvenire:
 - a. mediante amministrazione diretta;
 - b. mediante procedura di cottimo fiduciario.

Art. 4 - Procedure alternative all'acquisizione in economia: Consip e mercato elettronico

Ricorso alla Consip

1. Il Comune ha la facoltà di ricorrere per l'acquisizione dei beni e dei servizi elencati agli articoli 6, 7, e 8 del presente Regolamento alle convenzioni stipulate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune è tenuto ad utilizzare per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia di cui agli articoli 6, 7, e 8 del presente regolamento i parametri di qualità e di prezzo previsti per beni comparabili con quelli oggetto delle convenzioni cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o i prezzi di mercato previsti da organismi a ciò preposti, ai fini di valutare la congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.

Ricorso al mercato elettronico

3. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsto dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice dei contratti, il Comune può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico di cui al citato articolo, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, dalla medesima stazione ap-

paltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi della società Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalla centrale di committenza di cui all'articolo 33 del Codice dei contratti.

Art. 5 - Limiti economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia

1. La procedura per l'acquisizione economia è ammessa, ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti per importi inferiori alla soglia comunitaria UE fissata dall'art. 28 del Codice dei contratti.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza (da non assoggettare a ribasso in sede di offerta ai sensi dell'art. 86, comma 3-ter, del Codice dei contratti e dell'art. 279, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento attuativo del codice) inerenti i lavori, forniture e servizi in economia, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal precedente comma 1.
3. Gli importi di cui al precedente comma 1 non possono essere superati nemmeno qualora si verifichi la necessità di eseguire attività aggiuntive e integrative quali: perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Nessuna prestazione di beni, servizi e lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di eludere i limiti economici previsti al comma 1 del presente articolo o gli altri limiti economici previsti dal presente Regolamento. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
 - a. l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
 - b. gli affidamenti misti di cui all'art. 14 del Codice, affidati separatamente a contraenti qualificati in specifici settori, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

TITOLO II – TIPOLOGIE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, nel rispetto del limite economico previsto all'articolo 5, i seguenti lavori specificati nell'art. 125 comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii:
 - a. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori. Rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:
 - i. prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
 - ii. riparazioni delle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
 - iii. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione;
 - iv. lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica;

- b. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
- c. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
- d. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f. lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, o di dispositivo giurisdizionale;
- g. lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici, ovvero ai sensi degli articoli 30, 31, 33, 34, 35 37 del D.P.R. 380 del 2001 ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e per i servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, di seguito elencate:
 - a. acquisto, noleggio, di mobili, arredi, suppellettili, macchine e attrezzature per gli uffici comunali ed altri immobili di proprietà comunale;
 - b. libri, codici, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c. rilegature di libri e registri, delle Gazzette Ufficiali, del Bollettino Ufficiale della Regione;
 - d. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - e. materiale per la redazione degli atti, acquisto di stampati, modelli, modulistica, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale, comprese le attività culturali;
 - f. forniture per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - g. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi, combustibile per alimentare mezzi in dotazione e a noleggio;
 - h. vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - i. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socioassistenziali svolti in qualsiasi forma;
 - j. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - k. noleggio o acquisto di colonnine di distributori automatici per alimenti e bevande;
 - l. forniture necessarie al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, mense scolastiche, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - m. forniture inerenti sussidi ai bisognosi;

- n. forniture alimentari per le mense scolastiche, mense attivate dai servizi sociali e per i centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - o. combustibile per il riscaldamento di immobili;
 - p. acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, anche mediante l'acquisto di macchine, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - q. provviste combustibili per il riscaldamento;
 - r. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
 - s. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, attrezzature per l'arredo urbano in genere, attrezzature per gli impianti sportivi;
 - t. sabbia, ghiaia, pietrisco, bitume e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
 - u. acquisto di minuteria per lavori e manutenzione in genere;
 - v. acquisto e noleggio di attrezzature per lavori e manutenzione in genere;
 - w. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri *gadgets* relativi a manifestazioni e ricorrenze pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
 - x. contrassegni legali, fasce tricolori, bandiere e sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
 - y. materiale per segnaletica stradale;
 - z. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - aa. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - bb. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, pedane, segnaletica,...);
 - cc. forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - dd. noleggio e acquisto di mezzi di trasporto e relativa manutenzione;
 - ee. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati e relativo materiale tecnico;
 - ff. veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
 - gg. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.);
 - hh. attrezzature antincendio e dispositivi antifurto;
 - ii. locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione dei convegni, congressi, conferenze, riunioni o altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione qualora non vi siano disponibili o sufficienti o idonei locali;
2. Possono essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori e servizi in economia.
3. Il ricorso all'acquisizione di forniture in economia è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:
- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

- b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice dei contratti, e di seguito elencati (ad esclusione di quelli trasferiti tra le competenze dell'Unione dei Comuni o di altri soggetti nei limiti e con le modalità stabilite negli atti di trasferimento):
 - a. manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, giardini e aree verdi, riparazione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
 - b. lampade votive cimiteri comunali;
 - c. trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
 - d. trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti;
 - e. facchinaggio, imballaggio;
 - f. telecomunicazione quali trasmissione dati, costituzione ed aggiornamento banche dati, gestione dati informatici, gestione di rete fornitura dati analisi dati consulenza e assistenza informatica;
 - g. servizi assicurativi bancari e finanziari esclusi il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - h. servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di *e-governement*, di informatizzazione degli adempimenti, abbonamenti e aggiornamenti software;
 - i. servizi di ricerca e sviluppo; compresi rilievi statistici, indagini, studi, elaborazione dati, analisi rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, incarichi di studio, ricerca e consulenze;
 - j. contabilità e tenuta dei libri contabili; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti, presentazione e diffusione dei bilanci e delle relazioni programmatiche dell'Amministrazione;
 - k. ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
 - l. servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - m. pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari e di pulizia del territorio comunale;
 - n. servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione ed interpretazione, copia e trascrizione e rilegatura registri, elaborazione e la stampa di pubblicazioni, riviste, manifesti, locandine, volantini editi dal Comune;
 - o. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfezione, derattizzazione e servizi analoghi;

- p. smaltimento rifiuti;
 - q. servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per soggiorni di studio e aggiornamento;
 - r. servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
 - s. reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, per personale d'ufficio per servizi di assistenza;
 - t. servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
 - u. servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
 - v. gestione dei centri estivi, ricreativi e delle altre attività di supporto e completamento alle attività didattiche e socio educative;
 - w. servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza domiciliare o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, accertamenti sanitari del personale in servizio;
 - x. servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, mostre, conferenze, convegni e riunioni, concorsi indetti dai competenti uffici, la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - y. servizi di rappresentanza;
 - z. servizio di polizia mortuaria e onoranze funebri;
 - aa. servizio di sistemazione e/o riorganizzazione degli archivi comunali anche con supporto informatico;
 - bb. sgombero neve e interventi antigelo;
 - cc. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - dd. servizi tecnici di cui al successivo articolo 24, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - ee. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
 - ff. i servizi di supporto al responsabile del procedimento di cui all'art.10, comma 7, del Codice dei Contratti fino al limite di euro 40.000,00.
2. Possono essere eseguiti in economia i servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori o forniture in economia.
3. Il ricorso all'acquisizione di servizi in economia è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi:
- a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b. necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c. prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

- d. urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b) del presente Regolamento.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 5, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 10 - Responsabile dell'area e responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione opera a mezzo del responsabile di servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Il responsabile di servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile di servizio.
3. Il responsabile di servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze dell'area che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11 - Procedimento in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di servizio, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, può richiedere l'assunzione di personale straordinario secondo il vigente Regolamento comunale di reclutamento e selezione del personale e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di assunzione di personale a tempo determinato.
2. Il responsabile di servizio provvede, altresì, all'acquisto del materiale, dei mezzi d'opera, nonché all'eventuale noleggio di quanto necessario per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di servizio, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Art. 12 - Procedimento in economia mediante cottimo fiduciario

1. Per l'affidamento mediante cottimo fiduciario il responsabile di servizio richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
2. La lettera di invito, di norma, contiene:
 - a. l'oggetto del lavoro da eseguire/la descrizione dei beni da fornire/la descrizione del servizio da prestare;
 - b. l'importo delle eventuali garanzie provvisorie da produrre;
 - c. le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione dei lavori, della fornitura e del servizio;
 - d. i prezzi dei lavori/l'importo della fornitura/l'importo del servizio e le modalità di pagamento;
 - e. termini e modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di aggiudicazione;
 - f. il termine o i termini assegnati per l'esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;

- g. i requisiti previsti per l'esecuzione della prestazione;
 - h. la dichiarazione di accettazione di quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
 - i. il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del codice contratti.
3. Per gli affidamenti in economia di forniture e servizi la lettera d'invito deve contenere:
- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b. le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c. il termine di presentazione delle offerte;
 - d. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f. il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i. la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
 - j. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k. l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a. nel solo caso di lavori di cui all'art. 6 del presente Regolamento, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;
 - b. nel solo caso di forniture e servizi di cui, rispettivamente, agli art. 7 e 8 del presente Regolamento, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;
 - c. qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - d. quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00;
 - e. quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro 100.000,00 nel rispetto di quanto disposto all'art. 6, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 13 - Atti della procedura

1. Al fine di procedere all' affidamento di lavori, forniture e servizi in economia individuati nel presente regolamento, il responsabile del servizio predispone apposita determinazione a contrarre nella quale dovranno essere precisati gli elementi di cui all'articolo 192 del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 18 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 19, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, dovrà essere confermato in forma scritta entro il primo giorno ferialo successivo.
3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 10 predispone un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
4. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
5. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all'articolo 10 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.
6. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario può essere stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei lavori, forniture, servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 14 - Requisiti degli operatori economici

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti rispettivamente agli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti.
2. Il Responsabile di cui all'art. 10 del presente Regolamento, provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari per la partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti.
3. I soggetti da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 8 e 11, del Codice dei contratti.

Art. 15 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente dovrà essere effettuata, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, con uno dei seguenti criteri:
 - a. offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b. prezzo più basso.
2. Nel caso di scelta del contraente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si provvederà a nominare la commissione giudicatrice con le modalità e nei tempi indicati all'art. 84 D.Lgs. 163/2006.
3. Nel caso di scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso, la scelta delle offerte sarà effettuata dal Responsabile di servizio.

4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta verrà redatto un verbale sintetico che, nel caso di cui al comma 1, lettera a. del presente articolo, dovrà essere corredato dalla motivazione contenente l'iter logico seguito nella attribuzione del punteggio che ha determinato l'affidamento.
5. Il sopra citato verbale è approvato con determinazione del responsabile di servizio. Con la stessa determinazione verrà assunto l'impegno di spesa qualora non sia stato già effettuato in precedenza.

Art. 16 - Pubblicità e comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 331 del Regolamento attuativo del codice, le procedure di acquisto in economia di servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice dei contratti per gli altri appalti di servizi di importo, I.V.A. ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi, sotto soglia comunitaria UE.
2. Le procedure in economia, comunque sono espletate, nel rispetto del principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui al presente regolamento è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 17 - Stipulazione contratto

1. Il contratto per le prestazioni affidate mediante cottimo fiduciario, fino all'importo di 40.000,00 euro, può essere stipulato attraverso scrittura privata non autenticata o con lettera commerciale o con disciplinare d'incarico professionale.
2. La scrittura privata di cui al precedente comma è soggetta a registrazione in caso d'uso, in quanto relativa a prestazioni soggette ad I.V.A.
3. Il contratto per le prestazioni affidate mediante cottimo fiduciario, di importo superiore a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, e fino al limite massimo previsto nel presente Regolamento è stipulato mediante scrittura privata autenticata.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal Responsabile di cui all'articolo 10 o da altro soggetto che ne abbia la competenza. Il predetto verbale è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 19 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'Amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 18, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del servizio o dal tecnico da questi incaricato.
3. Del verificarsi dei lavori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile dell'area tecnica.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo.
5. L'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici.
6. In assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
7. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 10 (dieci) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile dell'area tecnica se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
8. Qualora i lavori di cui al comma 1 del presente articolo non conseguano l'approvazione del competente organo dell'Amministrazione, il Responsabile di cui all'articolo 10 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
9. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 20 - Interventi d'urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco

1. Qualora gli interventi d'urgenza di cui all'articolo 18 o i lavori di somma urgenza di cui all'articolo 19 siano ordinati dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 10, 18 e 19, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile di cui all'articolo 10, provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del precedente comma 1.

Art. 21 - Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari dei lavori in economia ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli interventi in economia riguardino lavori finalizzati:
 - a. alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b. alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c. alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d. alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'importo annuo dei lavori per ciascun soggetto individuato come contraente non può superare:
 - a. nel caso di imprenditori agricoli singoli l'importo di euro 50.000,00;
 - b. caso di imprenditori agricoli in forma associata l'importo di euro 200.000,00.

Art. 22 - Disposizioni speciali per attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate

1. Le attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, potranno essere affidate a soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge mediante convenzionamento diretto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991.

Art. 23 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizione di legge per il conferimento di incarico di studi di ricerca, consulenza e collaborazione, le attività di patrocinio relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti quale attività propedeutica alla risoluzione delle controversie, sono affidati su base fiduciaria.

Art. 24 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:
 - a. i servizi di architettura e ingegneria di cui all'articolo 90 del D. Lgs. 163 del 2006, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui articolo 91 del Codice dei contratti;
 - b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti;
 - c. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti quali:
 - i. prestazioni attinenti la geologia,
 - ii. l'agronomia,
 - iii. l'estimo,
 - iv. la topografia,
 - v. la documentazione catastale,
 - vi. l'impiantistica,
 - vii. le fonti alternative di energia ed il risparmio energetico,
 - viii. l'ambiente e l'ecologia,
 - ix. i calcoli strutturali,
 - x. l'elaborazione grafica,
 - xi. il rendering,
 - xii. l'editing;
 - d. i servizi di urbanistica e paesaggistica.
 - e. i servizi di collaudo di cui all'art. 120, comma 2 *bis* del Codice dei contratti;
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile di cui all'articolo 11;
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati a soggetti di cui all'art. 90, comma 1 lettere d) e) f) f bis) g) h) del Codice dei Contratti, individuati previa procedura negoziata tra almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, iscritti all'Elenco dei professionisti abilitati, in atti all'ufficio tecnico comunale e, fino alla sua predisposizione, individuati sulla base di indagini di mercato, finalizzate al singolo affidamento, riguardanti anche le caratteristiche di qualificazione tecnico organizzative. In ogni caso l'individuazione dei soggetti da invitare deve rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione. Il responsabile dell'area tecnica esplicherà di volta in volta nella deter-

- minazione di indizione della gara il criterio da adottarsi per l'individuazione dei professionisti da invitare alla gara.
4. Per prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo che richiedono competenze specialistiche il Responsabile dell'area tecnica può pubblicizzare l'eventuale affidamento mediante avviso sul sito del Comune.
 5. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 2 e 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza.
 6. La Stazione Appaltante non può affidare incarichi di cui ai comma 1 del presente articolo qualora:
 - a. nel corso dell'anno siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro come risultante dal contratto o dal disciplinare sottoscritto tra le parti;
 - b. nei tre anni precedenti sia stata espletata la procedura per controversie, risarcimento danni al Comune, relativa a un incarico affidato al professionista, oppure l'intervento affidato al professionista non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili;
 - c. l'Amministrazione abbia dovuto sostenere maggiori spese dovute ad errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Si considerano errori o di omissioni di progettazione ai sensi dell'art. 132 c. 6 del Codice dei Contratti l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
 7. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
 8. I servizi di cui al comma 1 lettere a) b) c) d), del presente articolo, di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono affidati con le modalità di cui all'articolo 91, comma 1, del Codice dei contratti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 25 - Garanzie

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 17 comma 1 del presente regolamento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione di cauzione provvisoria, qualora si ricorra all'affidamento diretto.
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di servizio, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice dei contratti, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 26 - Collaudo o verifica della regolare esecuzione

1. I lavori, le forniture e i servizi in economia sono soggetti a collaudo o a certificato di regolare esecuzione entro i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e comunque prima del saldo finale della prestazione effettuata.

2. Per lavori, forniture, servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 il collaudo o la verifica della regolare esecuzione può essere effettuata in forma sintetica.
3. Il collaudo o verifica di cui sopra non è necessaria per i lavori, le forniture e i servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 ed è sostituita dal nulla osta alla liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
4. Il collaudo o verifica della regolare esecuzione, per lavori, forniture e servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 è eseguito dal Responsabile di servizio o da soggetto da lui nominato in possesso della necessaria competenza in relazione al lavoro, alla fornitura o al servizio da accertare.

Art. 27 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, la Stazione Appaltante dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Art. 28 - Contenzioso

1. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie dei diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti si farà ricorso alle procedure di cui agli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei contratti.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda, per quanto applicabile, alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a. Il Regolamento Comunale per le forniture di beni da eseguirsi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 29 marzo 2007;
 - b. Il Regolamento Comunale per le forniture di servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 12 del 4 luglio 2007;
 - c. Il Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 28 novembre 2007;
 - d. tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.